

Sentenza: n. 144 del 6 giugno 2012

Materia: Armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica

Limiti violati: artt. 3, 97, 117, terzo, quarto e sesto comma, e 118 della Costituzione e principio di leale collaborazione, secondo la ricorrente

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Regione Liguria

Oggetto: dell'articolo 2, commi 1, 3 e 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111

Esito: questione infondata

Estensore nota: Carla Paradiso

La Corte costituzionale dichiara infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione Liguria nei confronti dell'articolo 2, commi 1, 3 e 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

In particolare l'articolo in oggetto prevede che *«La cilindrata delle auto di servizio non può superare i 1600 cc.» (comma 1); che «le auto ad oggi in servizio possono essere utilizzate solo fino alla loro dismissione o rottamazione e non possono essere sostituite» (comma 3); che «con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono disposti modalità e limiti di utilizzo delle autovetture di servizio al fine di ridurre numero e costo» (comma 4) ».*

Secondo la ricorrente, il contesto nel quale è inserito l'articolo 2, commi 1, 3 e 4, del decreto-legge n. 98 del 2011 e la mancanza di una disposizione che ne precisi l'ambito di applicazione non rende chiara l'esclusione delle Regioni dalla applicazione delle disposizioni citate. La Regione Liguria ritiene che, se intesi come riferiti alla Regione e agli enti da essa dipendenti, i commi richiamati sarebbero costituzionalmente illegittimi per violazione dell'articolo 117, terzo e quarto comma, perché non si tratta di principi fondamentali del coordinamento di finanza pubblica e quindi non rientrano tra la competenza legislativa concorrente, e per invasione della materia residuale dell'organizzazione regionale; per contrasto con il sesto comma dell'articolo 117 poiché affiderebbe ad un atto statale di natura regolamentare la disciplina afferente a materia di competenza concorrente delle regioni. La ricorrente sostiene, inoltre, che ci possa essere contrasto anche con l'articolo 118 Cost., per violazione della potestà amministrativa, e che si disattenda il principio di leale collaborazione.

La Corte ritiene la questione non fondata perché *«dalla collocazione delle disposizioni e dal significato lessicale dei termini utilizzati nei commi impugnati si ricava in modo univoco che i relativi precetti sono rivolti esclusivamente allo Stato e agli enti nazionali. ».*

Non presentando alcun riferimento alle autonomie territoriali, le norme impugnate intervengono su una singola voce di spesa con un precetto rigido e puntuale, inibitore di qualsiasi margine di discrezionalità per i destinatari. L'ambito applicativo dell'articolo 2, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 98 del 2011 non può dunque essere esteso all'assetto dei rapporti tra Stato e Regioni, come delineato nell'articolo 117 Cost., poiché dette norme non rivestono natura di principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica. Conseguentemente, una esegesi letterale e sistematica dell'articolo 2, comma 4, non consente di ricavarne l'attribuzione al Presidente del Consiglio di un potere regolamentare nei confronti delle autonomie territoriali, perché non sussiste, nel caso in esame, una potestà legislativa esclusiva dello Stato, presupposto indefettibile per l'esercizio di detto potere (art. 117, sesto comma, Cost.).